

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1991

che adegua al progresso tecnico la direttiva 82/130/CEE del Consiglio riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva nelle miniere grisutose

(91/269/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 82/130/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfere potenzialmente esplosive nelle miniere grisutose⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 88/35/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che è necessario adeguare le norme armonizzate di cui all'allegato A della direttiva 82/130/CEE allo stato attuale della tecnica;

considerando che occorre modificare il testo dell'allegato C di tale direttiva in base all'esperienza acquisita successivamente all'adozione della direttiva 82/130/CEE;

considerando che, vista la natura del materiale di cui trattasi, occorre prevedere un periodo di transizione per permettere all'industria di conformarsi alla modifica delle norme;

considerando che le misure contemplate nella presente direttiva sono conformi al parere espresso dal comitato ristretto dell'organo permanente per la sicurezza e la salubrità nelle miniere di carbone e nelle altre industrie estrattive,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 82/130/CEE è modificata come segue:

1. Gli allegati A e C della direttiva 82/130/CEE sono sostituiti dagli allegati A e C della presente direttiva.

2. L'allegato della direttiva 82/130/CEE, è modificato in conformità dell'allegato B della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

2. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2009, gli Stati membri continuano ad applicare le misure previste dall'articolo 4 della direttiva 82/130/CEE nei confronti del materiale la cui conformità alle norme armonizzate sia attestata da un certificato, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 82/130/CEE, rilasciato prima del 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1991.

Per la Commissione

Vasso PAPANDEOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 59 del 2. 3. 1982, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 28.

ALLEGATO

« ALLEGATO A

NORME ARMONIZZATE

Le norme armonizzate alle quali il materiale deve conformarsi, a seconda del tipo di protezione, sono le norme europee citate nella tabella in appresso.

I certificati rilasciati in applicazione della presente direttiva sono detti di « generazione C ». La lettera C dovrà figurare in testa al numero d'ordine del certificato.

NORME EUROPEE

(definite dal Cenelec, 2 rue Brederode, boîte postale 5, B-1000 Brussels)

Numero	Titolo	Edizione	Data
EN 50 014	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : regole generali Modifica 1 Modifica 2 Modifica 3 e 4 Modifica 5	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Giugno 1982 Dicembre 1982 Febbraio 1986
EN 50 015	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : immersione in olio « o » Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
EN 50 016	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : apparecchiatura pressurizzata « p » Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
EN 50 017	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : riempimento pulverulento « q » Modifica 1	1	Marzo 1977 Luglio 1979
EN 50 018	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : rivestimento antideflagrante « d » Modifica 1 Modifica 2 Modifica 3	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Dicembre 1982 Novembre 1985
EN 50 019	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : sicurezza accresciuta « e » Modifica 1 Modifica 2 Modifica 3	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Settembre 1983 Dicembre 1985
EN 50 020	Materiale elettrico per utilizzazione in atmosfere potenzialmente esplosive : sicurezza intrinseca « i » Modifica 1 Modifica 2	1	Marzo 1977 Luglio 1979 Dicembre 1985
EN 50028	Apparecchiature elettriche per atmosfere potenzialmente esplosive : incapsulamento « m »	1	Febbraio 1987

*ALLEGATO B***Modifiche all'allegato B della direttiva 82/130/CEE***Appendice 1***MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE
DEL GRUPPO I****REGOLE GENERALI**

(Norma europea EN 50 014)

Sostituire il testo del punto 6.3.1 della modifica n. 3 (dicembre 1982) della norma europea EN 50 014 con il testo seguente :

« 6.3.1. Materiale elettrico del gruppo I :

Le custodie in materia plastica la cui superficie proiettata in qualunque direzione supera 100 cm² o che comportano parti metalliche accessibili la cui capacità rispetto alla terra è superiore a 3 pF nelle condizioni più sfavorevoli, nella pratica devono essere progettate in modo che sia evitato ogni pericolo di accensione determinato da cariche elettrostatiche nelle condizioni di uso ordinarie, come pure durante la manutenzione e la pulizia.

Queste condizioni sono soddisfatte :

- con una scelta opportuna del materiale : la resistenza d'isolamento della custodia, misurata secondo il metodo illustrato al punto 22.4.7.8 della presente norma europea non deve superare :
 - 1 GΩ (23 ± 2 °C) e 50 ± 5 % di umidità relativa, o
 - 100 GΩ nelle condizioni di servizio estreme di temperatura e di umidità specificate per il materiale elettrico ; il simbolo "X" in questo caso andrà riportato dopo gli estremi del certificato, come indicato al paragrafo 26.2.9 ;
 - ovvero con il dimensionamento, la forma e la disposizione e con altre misure di protezione : l'assenza di cariche elettrostatiche pericolose deve dunque essere dimostrata con test reali di accensione di una miscela aria-metano con 8,5 ± 0,5 % di metano.


Tuttavia, se il pericolo di accensione non può essere evitato in sede di progettazione, un'etichetta d'avvertimento deve indicare le misure di sicurezza necessarie in servizio. »

Appendice 2

Il testo dell'appendice 2 dell'allegato B della direttiva 82/130/CEE è soppresso.

Appendice 3

Il testo dell'appendice 3 dell'allegato B della direttiva 82/130/CEE viene mantenuto integralmente.

*ALLEGATO C***MATERIALE ELETTRICO PER ATMOSFERE POTENZIALMENTE ESPLOSIVE DEL GRUPPO I****I. MARCHIO DISTINTIVO COMUNITARIO****II. CONTRASSEGNO DEL MATERIALE ELETTRICO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI CONTROLLO**

Qualora un tipo di materiale elettrico, non conforme alle norme armonizzate, abbia formato oggetto di un certificato di controllo previsto dall'articolo 9, il marchio distintivo comunitario deve almeno essere seguito dai seguenti simboli :

1. Il simbolo «S» per indicare che si tratta di materiale elettrico destinato a miniere grisucose, coperto da un certificato di controllo. Questo simbolo deve figurare immediatamente dopo il marchio distintivo comunitario, come indicato in seguito.
2. Le ultime due cifre del numero indicante l'anno del rilascio del certificato di controllo.
3. Il numero di serie dell'anno di emissione del certificato di controllo.

4. Il nome e la sigla dell'organismo autorizzato al rilascio del certificato.
5. Il nome del costruttore o il marchio commerciale depositato.
6. La designazione del tipo fornito dal costruttore.
7. Il numero di fabbricazione.
8. Se il laboratorio di prova considera necessario indicare condizioni speciali per una utilizzazione sicura, si dovrà riportare il simbolo « χ » dopo gli estremi del certificato di prova.
9. Dati di targa previsti dalle norme specifiche delle costruzioni elettriche.
10. Ogni altra indicazione complementare ritenuta necessaria dall'organismo autorizzato al rilascio del certificato.

